CAMERA DEI DEPUTATI N. 294-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **MONTINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(AZARA)

COL MINISTRO DELL'INTERNO

(FANFANI)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VANONI)

nella seduta del 22 ottobre 1953

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952

Presentata alla Presidenza il 29 maggio 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La penosa condizione di gente costretta a trasmigrare durante, e tuttora, dopo l'ultima guerra, ha dato origine a grandi iniziative assistenziali per rendere meno inumano tale fenomeno storicamente connesso ad ogni eccesso bellico e politico.

Il carattere internazionale del problema dei rifugiati e dei profughi venne chiaramente affermato dall'organizzazione U. N. R. R. A. e dalla organizzazione I. R. O., le quali, come è noto, rivolsero la loro attività anche in Italia con Missioni proprie.

Questo carattere d'internazionalità del problema trova poi riscontro nelle condizioni economiche di Paesi come il nostro, condizioni che non consentono all'Italia, data la grave disoccupazione, di inserire nella economia nazionale coloro i quali entrano nel nostro territorio avvalendosi del diritto di asilo, riconosciuto dall'articolo 10 della nostra Costituzione.

D'altra parte la posizione geografica del nostro Paese lo indica per se stesso come un centro di asilo o come un sito di transito per ricerca di future risistemazioni in altri territori. Fu così che in Italia il fenomeno dei profughi e dei rifugiati ebbe manifestazioni assai rilevanti e venne a collegarsi perfino con quello cosiddetto della « eccedenza di popolazione » per cui l'Italia raggiunge un primato a causa della disoccupazione e sottoccupazione.

Le prime attività assistenziali dell'U. N. R. R. A. compresero infatti in un'unica organizzazione tutti i bisogni fondamentali della nostra popolazione, ivi compresi i grossi contingenti delle emigrazioni belliche, ma ben presto l'I. R. O. rappresentò l'organismo proprio per l'assistenza ai profughi e ai rifugiati. La differenza fra le due categorie – profughi e rifugiati – è venuta poi man mano definendo i problemi secondo le esigenze dei rispettivi nuclei assistibili, ed ha provveduto all'assistenza relativa, sia sul piano interno sia per le vie della emigrazione.

Oggi il grande flusso di trasmigrazione è ormai ridotto a modeste proporzioni, esso tuttavia perdura nella sua triste e grave realtà.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 dicembre 1949 prevedeva lo scioglimento dell'I. R. O. in seguito alla diminuita entità del fenomeno ed allo esaurirsi del fondo che era stato raccolto per tale Organismo: e si fissava la data del 1° gennaio 1951 come la data di cessazione delle attività dell'I. R. O.

Se veniva meno l'azione di una assistenza completa e diretta, rimanevano però aperti i bisogni dei vari nuclei di rifugiati ancora esistenti, e soprattutto rimaneva vivo il compito di una tutela e di un controllo delle persone costrette a vivere fuori della loro vita civile.

Il 28 luglio 1951 si concludeva a Ginevra una Convenzione internazionale relativa alle condizioni dei rifugiati Tale Convenzione è pure davanti al nostro Parlamento per la ratifica. Si dava luogo così, nel quadro delle Nazioni Unite, alla creazione di un Alto Commissariato per i rifugiati.

Questo organismo venne precisamente ad assumere nell'ambito internazionale e con carattere internazionale la protezione morale e giuridica dei rifugiati sia di quelli che sono attualmente tali, sia di quelli che potranno eventualmente in avvenire essere costretti a diventarlo.

L'Alto Commissariato oltre ad un compito politico di protezione adempie anche alle funzioni di un'assistenza che sarà fatta nella misura dei mezzi di cui verrà a disporre.

Fino a quando l'I. R. O. ha funzionato, il compito del Governo italiano fu quello di favorirne le attività, usufruendo dei mezzi di cui tale Organismo disponeva sia per l'assistenza diretta sia per dirigere i profughi verso normali sistemazioni all'estero. Ma finito l'I. R. O e tenuto conto che ancora un certo numero di queste persone si trova in Italia, e che un afflusso continuo è rappresentato dai profughi della Venezia Giulia, è apparsa evidente la opportunità di stabilire un accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, che è precisamente l'Accordo oggi sottoposto alla approvazione del Parlamento.

Con tale accordo si stabilisce che l'Alto Commissariato eserciterà in favore dei rifugiati che si trovano sul territorio italiano le funzioni che gli sono state confidate nelle tavole di fondazione: salvi sempre tutti i diritti e le attribuzioni sovrane del Governo e della legislazione italiana. Per poter adempiere ai propri compiti l'Alto Commissariato è autorizzato a stabilire una delegazione con sede in Roma, la quale coopererà con il Governo e su richiesta di questo provvederà alla identificazione e verifica della qualità di rifugiati; faciliterà l'eventuale rimpatrio e incoraggerà tutte le iniziative utili per i rifugiati, nonché ad accordare loro l'assistenza materiale nei limiti dei fondi disponibili.

Il Governo faciliterà l'Alto Commissariato nell'espletamento delle sue funzioni e accorderà alla missione le immunità previste normalmente per le missioni diplomatiche. La nomina del Delegato sarà fatta d'accordo con il Governo Italiano.

Onorevoli Colleghi ! Dovrei notare che il presente disegno di legge ci viene presentato quando ormai la sua prima scadenza in vigore è già trascorsa, ma devo anche aggiungere che la prassi continua soddisfacente, in relazione ai motivi morali e sostanziali per cui venne con l'Accordo a porsi in atto. Di un'assistenza possono così usufruire i rifugiati e in particolare quelli residenti a Trieste. In ogni caso rilevasi che l'accordo non comporta alcun onere finanziario per il Governo italiano. Ritengo dunque opportuno provvedere comunque, anche in via di sanatoria, all'approvazione del disegno proposto.

MONTINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'accordo fra il Governo italiano e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, concluso a Roma il 2 aprile 1952.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.